

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-115	del 22/02/2024
Oggetto	Affidamento diretto del servizio quinquennale di brokeraggio assicurativo per Arpae Emilia Romagna (CIG A03CBE5932).	
Proposta	n. PDTD-2024-119	del 21/02/2024
Struttura adottante	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente adottante	Bortolotti Elena	
Struttura proponente	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Panato Stefania	

Questo giorno 22 (ventidue) febbraio 2024 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del Servizio Acquisti E Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Servizio Acquisti e Patrimonio. Affidamento diretto del servizio quinquennale di brokeraggio assicurativo per Arpae Emilia Romagna (CIG A03CBE5932).**

**RICHIAMATI:**

- la D.D.G. n. 129 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2024-2026, del Piano Investimenti 2024-26, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2024, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2024"
- la D.D.G. n. 130 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2024 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna"
- la D.D.G. n. 32 del 30/03/2023 recante l'Approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2023-2024;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae;

**VISTO:**

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

**RICHIAMATO:**

- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 il quale disciplina le procedura di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

**PREMESSO :**

- che l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (di seguito Arpae) intende procedere ad un nuovo affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, in scadenza al 28/2/2024;
- che il servizio da aggiudicare concerne lo svolgimento dell'attività di broker di assicurazione a favore di Arpae, ai sensi del D.Lgs.209/2005 e s.m.i., e si esplica nella gestione delle polizze assicurative di Arpae e nei conseguenti impegni tecnico-amministrativi;

- che i contratti assicurativi in corso hanno una durata di tre anni oltre ad un eventuale rinnovo per ulteriori due anni, pertanto è stato considerato che la durata adeguata del nuovo servizio di brokeraggio assicurativo deve essere di un quinquennio, comprensivo pertanto del periodo in cui sarà necessario approntare gli atti di gara per il successivo affidamento dei contratti assicurativi dell'Agenzia alla luce delle statistiche sinistri riscontrate e dei rischi cui è esposta l'attività di Arpae;

#### CONSIDERATO

- che, con Richiesta di acquisto n. 170 del 29/12/2023, la dipendente Stefania Panato è stata nominata Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
- che il Responsabile Unico del Progetto ha svolto l'attività istruttoria volta ad identificare le caratteristiche ed i termini di esecuzione del servizio di cui trattasi, necessari per soddisfare le esigenze suddette ed ha stimato, in considerazione delle polizze in corso e dei premi provvigionali applicabili, ai soli fini dell'acquisizione del CIG per la procedura relativa, un importo pari a 60.000,00 euro (iva compresa);
- che il servizio di brokeraggio assicurativo non ha un' onerosità specifica diretta per Arpae, in quanto l'intera e totale remunerazione del servizio è parte dei premi assicurativi e viene corrisposta direttamente al broker dalle compagnie di assicurazione;
- che è stata individuata, sul mercato, quale operatore economico in grado di fornire i servizi rispondenti alle esigenze di ARPAE e tra le primarie società operanti nel settore, la società AON S.P.A., con sede legale in via Ernesto Calindri n. 6, Milano ( c.f. 10203070155), scelta per l'ottima posizione acquisita nel ranking internazionale dei broker assicurativi;

#### PRESO ATTO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto, non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI e del documento informativo;
- che non sono previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;
- che sussistono i presupposti per l'espletamento di una procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 36/2023, del servizio di cui trattasi alla ditta fornitrice individuata;
- che è stata espletata la procedura di acquisto sul sistema del mercato elettronico Sater- Registro di Sistema PI388905-23;

#### DATO ATTO:

- che, su richiesta del Responsabile Unico del Progetto, è stata inviata dal Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae, con RDO (assunta al prot. n. pg/2023/220647), la documentazione necessaria a presentare offerta, corredata delle Condizioni particolari, dal Capitolato Speciale, dal Modello DGUE, dall' Atto di nomina del Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali e dal Prospetto polizze;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo di gara (CIG) n. A03CBE5932 attribuito dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- che, in relazione alla predetta RDO, entro il termine stabilito del 23/1/2024, la società invitata ha presentato la propria offerta;
- che, come si evince dal verbale del 24/1/2024, redatto dal Rup e agli atti, l'offerta presentata dalla società invitata è risultata rispondente alle specifiche tecniche richieste dall'amministrazione, corredata dai documenti dimostrativi del possesso dei requisiti di ammissione previsti negli atti della procedura;
- che, inoltre, l'offerta economica ha previsto, per quanto riguarda le provvigioni da riconoscere sulle polizze, le seguenti percentuali, ritenute congrue dal RUP:
  - a) 2,99% per i contratti assicurativi del ramo RC Auto
  - b) 6% per tutti gli altri rami;
- che sulla base delle provvigioni proposte, il corrispettivo previsto in capo alla società partecipante è pari ad euro 50.000,00 IVA compresa ;

#### DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli di interesse;
- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 57 del D.Lgs 36/2023;
- che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, stante la scelta di un fornitore cui aggiudicare il servizio di cui trattasi, non affidatario del precedente affidamento;

#### ATTESTATO:

- che è stato acquisito il DURC (on line) dell'impresa aggiudicataria, ed è risultato regolare;
- che è stato verificato il casellario ANAC con esito positivo;

- che il fornitore ha reso la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che trattandosi di affidamento superiore ai 40.000 euro la verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario è stata effettuata con esito positivo mediante il ricorso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;

RITENUTO, per tutto quanto in premessa esposto:

- di affidare, ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di brokeraggio assicurativo alla società AON s.p.a., con sede in via Ernesto Calindri n. 6 a Milano (c.f. 10203070155), per la durata di anni 5 (CIG A03CBE5932), alle condizioni particolari (prot. n. pg/2023/220647 del 29/12/2023) allegate alla RDO (registro di sistema PI388905-23) svolta sul mercato elettronico Sater nonché ai relativi allegati ed all'offerta presentata dal fornitore aggiudicatario, in data 23/1/2024 e agli atti;
- di dare atto che il servizio oggetto del presente appalto non ha un'onerosità specifica diretta per Arpae, in quanto l'intera e totale remunerazione del servizio è parte dei premi assicurativi che vengono pagati dall'amministrazione e verrà corrisposta per il tramite delle compagnie affidatarie dei servizi assicurativi;
- di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul mercato elettronico SATER a firma della Responsabile del Servizio Acquisti a Patrimonio;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INFINE:

- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019 e revisionato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dal Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico nella persona del dott. Antenucci Alessandro, titolare dell'incarico di funzione di Unità Budget, Controllo Economico e Fatture/Fornitore;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di brokeraggio assicurativo alla società AON s.p.a., con sede in via Ernesto Calindri n. 6 a Milano (c.f. 10203070155), per la durata di anni 5 (CIG A03CBE5932), alle condizioni particolari

(prot. n. pg/2023/220647 del 29/12/2023) allegate alla RDO (registro di sistema PI388905-23) svolta sul mercato elettronico Sater nonché ai relativi allegati ed all'offerta presentata dal fornitore aggiudicatario, in data 23/1/2024 e agli atti;

2. di dare atto che il servizio oggetto del presente appalto non ha un'onerosità specifica diretta per Arpaе, in quanto l'intera e totale remunerazione del servizio è parte dei premi assicurativi che vengono pagati dall'Amministrazione e verrà corrisposta per il tramite delle compagnie affidatarie dei servizi assicurativi;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul mercato elettronico SATER a firma della Responsabile del Servizio Acquisti a Patrimonio;
4. di dare atto che al Responsabile Unico del Progetto sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente specificati nell'allegato I.2 del Codice dei contratti, ed in particolare l'attestazione della regolare esecuzione della prestazione eseguita con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
5. di demandare al Rup tutti gli adempimenti in materia di trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023.

La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio  
Dott.ssa Elena Bortolotti

Spett.le  
AON Spa

Comunicata tramite SATER

**OGGETTO: Condizioni particolari per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo - CIG: AO3CBE5932 .**

### **1. OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (di seguito Arpae), intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di brokeraggio assicurativo, per una durata di 60 mesi dalla data di stipula del contratto sul Mercato elettronico di Intercent-ER.

Caratteristiche, modalità e termini di esecuzione del servizio sono disciplinate nel Capitolato speciale allegato sub A).

Il servizio non ha un'onerosità specifica diretta per Arpae, in quanto l'intera e totale remunerazione del servizio sarà parte dei premi assicurativi gravanti in capo alla stessa e verrà corrisposta direttamente al broker dalle compagnie di assicurazione.

Ai soli fini dell'acquisizione del CIG è stato stimato un importo per l'appalto in oggetto pari ad euro 60.000,00 per un periodo di cinque anni.

Tale valore è stato calcolato in via presuntiva e sulla base del compenso provvigionale massimo consentito del 3% sul ramo RCA/ARD e del 7% sui rami diversi.

Viene fornito in allegato il prospetto riepilogativo delle polizze assicurative in essere per Arpae con indicate le provvigioni attualmente riconosciute al broker (allegato Prospetto Polizze) e valide sino alla scadenza delle polizze medesime.

I testi delle polizze attualmente in corso sono visibili sul sito web: [www.arpae.it](http://www.arpae.it) seguendo il seguente percorso: cerca/atti amministrativi/determine.

I riferimenti delle determine di aggiudicazione dei contratti assicurativi in essere sono :

determina n 352 del 4.5.2022,

determina n.476 del 17.6.2022,

determina n. 856 del 28.10.2022.

Considerato che la scadenza delle polizze in essere è successiva a quella di decorrenza del servizio di brokeraggio in corso di affidamento, le percentuali offerte dall'aggiudicatario della presente procedura saranno applicate solo agli eventuali nuovi contratti assicurativi stipulati durante il periodo di esecuzione del servizio.

Il contratto di appalto avrà la durata di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dal 1 marzo 2024, compatibilmente con i termini di legge richiesti per la sottoscrizione del contratto.

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo pari a 40,00 euro sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico, ai sensi dell' art. 18, comma 10 e l'Allegato I.4 al nuovo D.Lgs. n. 36/2023.

## **2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA**

La Documentazione da produrre in risposta alla presente RDO consisterà in:

**2.1 Documentazione amministrativa:** questa comprenderà:

- a) Documento di gara unico europeo (DGUE)
- b) PASSOE;
- c) Atto di nomina del Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali.

In relazione alla predetta documentazione amministrativa, si precisa quanto segue:

- a) Il DGUE, deve essere redatto secondo il modello allegato B), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, fornito di adeguati poteri di firma, attestante in particolare:
  - la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023,
  - l'intenzione o meno di ricorrere al subappalto.
  - l'esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura. L'operatore economico dovrà riportare l'informazione richiesta mediante compilazione della parte IV del DGUE, in corrispondenza del punto 1b) – Sezione C.

Per le modalità di compilazione del modello DGUE si rimanda alle istruzioni di cui alla circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 n.3 (in G.U. n 174 del 27.7.2016).

**Si precisa che come riportato nella circolare del MIT di cui alla nota protocollo 6212 del 30/06/2023 viene specificato, che per la corretta compilazione del DGUE "i riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti**



**di cui al D. Lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle menzionate Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso".**

Le suddette dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice devono essere rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

**Dovrà essere compilata anche la Parte IV del DGUE, Sezione C - Capacità tecniche e professionali con le informazioni richieste alla lett. b) inerenti la pregressa documentata**

**esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito del brokeraggio assicurativo con particolare riferimento a enti pubblici.**

b) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 464 del 27.07.2022 dell'ANAC e s.m.i. relativo al concorrente.

c) Dovrà essere allegato l'atto di Nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali, redatto secondo il modello Allegato C) compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore.

Si rammenta che, come disposto dall'art. 96, comma 15 del D.lgs. 36/2023, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 1 lett. a) del d. lgs. 36/02023, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi che compongono la documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**2.2 Documentazione tecnica:** questa comprenderà:

- a) Relazione tecnica descrittiva dei servizi offerti.
- b) *Curriculum vitae* dell'incaricato che il concorrente intende mettere a disposizione per l'esecuzione del servizio quale unico referente dell'ente, oltre quello di altri collaboratori di

cui possa avvalersi per l'espletamento dell'incarico, formulati in forma sintetica, non oltre le 5 pagine complessive, formato A4, dai quali possa evincersi il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti, ovvero:

- iscrizione al RUI da almeno 5 anni;
- comprovata esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito del brokeraggio assicurativo con particolare riferimento a enti pubblici.

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di idonea procura.

### **2.3 Offerta economica:**

In corrispondenza dell'Offerta economica il concorrente dovrà inserire, negli appositi spazi dedicati:

- alla voce prezzo: Percentuali provvigionali applicate il cui limite massimo è fissato nella misura del 3% per i contratti assicurativi del ramo RCAuto e 7% per gli altri rami.

### **3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE**

Dopo la data di scadenza del termine di ricezione delle offerte, il Responsabile unico del procedimento, procederà alla verifica della documentazione presentata, scaricata dal sistema e di seguito procederà all'affidamento del servizio.

L'affidamento sarà approvato con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio. Con l'aggiudicatario sarà stipulato un contratto secondo le modalità previste dal mercato elettronico di Intercent-ER.

L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 dichiarati dall'impresa con la sottoscrizione del DGUE in sede di partecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 e della delibera dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) reso disponibile dall'ANAC, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute.

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), i documenti inseriti nel sistema FVOE di ANAC dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da un suo

eventuale delegato. Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

#### **4. STIPULA**

La stipula della RDO è subordinata altresì alla presentazione da parte del fornitore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di affidamento, della documentazione di seguito indicata:

- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
- Attestazione dell'avvenuto pagamento all'erario delle spese di bollo di cui al paragrafo 1, mediante Modello F24 ELIDE.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non presenti la dichiarazione di tracciabilità, o copia del versamento delle spese di bollo nonché non risulti in possesso dei requisiti dichiarati, l'Agenzia procederà alla revoca dell'aggiudicazione della presente Trattativa diretta.

#### **5. NORMA FINALE**

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione "Beni e Servizi" del Mercato elettronico di Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna del 08/11/2013 ed alla documentazione relativa (Capitolato speciale, Regolamento per l'utilizzo del Mercato Elettronico).

#### **6. RUP**

Dott.ssa Stefania Panato tel. 051 - 6223849 o indirizzo e-mail: [spanato@arpae.it](mailto:spanato@arpae.it)

#### **7. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO**

Dott.ssa Stefania Barbera tel.051/6223847 e-mail: [sbarbera@arpae.it](mailto:sbarbera@arpae.it)

#### **8. EVENTUALI CHIARIMENTI**

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella RDO esclusivamente attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale, in relazione alla specifica RDO.

#### **Documenti allegati:**

All. A Capitolato Speciale


All. B Modello DGUE

All. C Atto di nomina del Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali

All. D Prospetto polizze

La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio  
(dott.ssa Elena Bortolotti)

*Documento firmato digitalmente*

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo	Allegato A
		Pag. 1 di 8

<b>Art.1- Oggetto dell'incarico</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 - Termini di esecuzione</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 - Prezzi</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Svolgimento dell’incarico</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 – Referente del broker e staff di interfaccia con l’ente</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6 – Obblighi delle parti contraenti</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Responsabilità del broker e assicurazione</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 – Trasferimento pratiche</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9 – Risoluzione e recesso dal contratto</b>	<b>5</b>
<b>Art.10 - Garanzia definitiva</b>	<b>6</b>
<b>Art. 11 – Subappalto e cessione del contratto</b>	<b>6</b>
<b>Art. 12 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</b>	<b>6</b>
<b>Art. 13 – D.U.V.R.I.</b>	<b>6</b>
<b>Art. 14 – Disposizioni particolari</b>	<b>7</b>
<b>Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari</b>	<b>7</b>
<b>Art. 16 – Rinvio</b>	<b>7</b>
<b>Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)</b>	<b>7</b>
<b>Art. 18 - Nomina responsabile esterno del trattamento dei dati personali</b>	<b>8</b>
<b>Art. 19 - Codice di comportamento</b>	<b>8</b>
<b>Art. 20 - Spese ed oneri contrattuali</b>	<b>8</b>
<b>Art. 21 – Foro competente</b>	<b>9</b>

## **Art.1- Oggetto dell'incarico**

L'incarico professionale oggetto del presente appalto concerne lo svolgimento dell'attività di broker di assicurazione a favore di Arpae, ai sensi del D.Lgs.209/2005 e s.m.i.

Detta attività si esplica nella gestione delle polizze assicurative di Arpae e nei conseguenti impegni tecnico-amministrativi, indicati di seguito in via principale e non esaustiva :

1. Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento,
2. Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione del nuovo programma assicurativo, personalizzato alle esigenze di Arpae, anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi,
3. Gestione del programma predetto ed aggiornamento in relazione alle esigenze assicurative ed alle evoluzioni legislative e regolamentari,
4. Predisposizione dei capitolati di gara per servizi assicurativi,
5. Assistenza nella predisposizione della documentazione di gara, nello svolgimento della gara medesima e nella valutazione delle offerte pervenute,
6. Gestione amministrativa delle polizze con segnalazione, con preavviso di 30 giorni, delle scadenze e dei premi dovuti, corredata dalla necessaria documentazione debitamente compilata, quale polizze, quietanze, per consentire ad Arpae medesima di emettere il pagamento a favore della compagnia assicuratrice entro i termini concordati,
7. Per quanto attiene la copertura R.C.A. – responsabilità civile autoveicoli ed altri rischi dei mezzi Arpae – gestita a libro matricola, il broker dovrà richiedere, dalla Compagnia titolare del contratto, conferma delle coperture assicurative relative al ramo RCA a far data dall'effetto previsto a mezzo della relativa consegna dei contrassegni assicurativi,
8. Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione del danno da parte degli assicuratori,
9. Messa a disposizione di un servizio telematico di invio e archivio dei sinistri che agevoli l'ufficio competente relativamente al monitoraggio sullo stato delle pratiche riguardanti tutte le polizze in essere in ordine alle varie fasi e casistiche (es. apertura, riserva, contenzioso, chiusura, eventuale franchigia, ecc...)
10. Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine,
11. Esecuzione, a seguito di specifica richiesta, senza oneri a carico di Arpae, dei servizi aggiuntivi proposti nella relazione tecnica presentata ai fini della partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze di Arpae e conservata agli atti del Servizio Acquisti e Patrimonio.

## **Art. 2 - Termini di esecuzione**

1. Il fornitore si impegna a eseguire il servizio per un periodo di 60 mesi a decorrere dal 1 marzo 2024, compatibilmente con i termini di legge richiesti per la sottoscrizione del contratto.
2. In caso di scadenza naturale od anticipata dell'incarico, il broker, su richiesta di Arpae, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per il periodo necessario ad effettuare un'altra procedura di affidamento e consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'amministrazione.
3. Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa

gestione del programma assicurativo dell'ente.

### **Art. 3 - Prezzi**

1. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per Arpae alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato da parte delle compagnie di assicurazione, secondo consuetudine di mercato e comunque nella misura massima percentuale stabilita negli attuali contratti assicurativi di Arpae, di cui al prospetto allegato n. 2.
2. Il compenso percepito dal broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla/e imprese di assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà rappresentare, in nessun caso, un costo aggiuntivo per Arpae. Si precisa che la provvigione per i contratti assicurativi che verranno aggiudicati nel periodo di durata del presente incarico corrisponderà a quella dichiarata in sede di offerta.

### **Art. 4 – Svolgimento dell'incarico**

1. E' esplicitamente convenuto che resta in capo ad Arpae l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
2. Entro i limiti di cui al comma precedente, Arpae autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
3. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di Arpae, né è in grado di impegnare l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.
4. Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
5. Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse di Arpae e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari ad Arpae, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi.
6. Sono a carico del Broker Aggiudicatario:
  - tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico,
  - i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico,
7. Arpae ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla legge ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

### **Art. 5 – Referente del broker e staff di interfaccia con l'ente**

1. Il Broker, in sede di offerta tecnica, indica la struttura del team di interfaccia con Arpae, all'interno del quale individua un proprio incaricato, in possesso degli idonei requisiti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
2. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, anche recandosi personalmente presso gli uffici di Arpae.



3. Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente ed i suoi recapiti per il reperimento (numero di telefono, pec, indirizzo di posta elettronica) e dovrà inoltre indicare il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali idonei e di adeguata esperienza lavorativa.

## **Art. 6 – Obblighi delle parti contraenti**

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di procedura selettiva, con diligenza e nell'esclusivo interesse di Arpae;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione di Arpae ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire delle soluzioni che risultino completamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività di Arpae;
- avvisare tempestivamente Arpae delle scadenze dei premi e delle polizza assicurative, al fine di evitare scoperture.

Arpae si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di Arpae, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

## **Art. 7 – Responsabilità del broker e assicurazione**

1. Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
2. Il Broker è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all'amministrazione contraente; il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'agenzia competenti, dei dirigenti o funzionari/dipendenti preposti al servizio.
3. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
4. I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa a carico del broker.

## **Art. 8 – Trasferimento pratiche**

1. Il broker aggiudicatario dovrà inoltre collaborare con l'attuale Broker incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.
2. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con l'attuale broker per concordare il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
3. Parimenti l'aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo broker.

## **Art. 9 – Risoluzione e recesso dal contratto**

1. Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, e/o nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di affidamento, in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, sarà facoltà di Arpae risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo invio di specifica pec. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.
2. In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere il risarcimento per il danno subito.
3. Il contratto si risolve altresì di diritto, a tutto danno e rischio del Broker affidatario, se viene meno l'iscrizione del Broker affidatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 D.Lgs 209/2005.
4. Il contratto si risolve di diritto anche in caso violazione agli obblighi di cui al successivo art. 14 di questo capitolato speciale (tracciabilità dei flussi finanziari), nonché nei seguenti casi:
  - a. abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
  - b. frode dell'affidatario e procedura fallimentare, messa in liquidazione dell'affidatario;
  - c. cessione totale o parziale del contratto e subappalto;
  - d. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge;
  - e. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
  - f. sopravvenute convenzioni Consip o Intercent-Er per servizi analoghi.
5. Arpae si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni legislative che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte il servizio (recesso per giusta causa), con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera a mezzo PEC.
6. L'affidatario dovrà, comunque, su richiesta di Arpae, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio di Arpae provocare danno alla stessa.
7. In caso di recesso di Arpae, l'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

## **Art.10 - Subappalto e cessione del contratto**

1. L'affidamento in subappalto è regolato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il subappalto è

autorizzato da Arpae, se previsto dal fornitore in sede di offerta.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

### **Art. 11 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

### **Art. 12 – D.U.V.R.I.**

1. Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali di Arpae.

### **Art. 13 – Disposizioni particolari**

1. L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ad Arpae ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà di Arpae di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.
2. È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

## **Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Broker aggiudicatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 15 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al Codice Civile e al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.

## **Art. 16 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**

1. Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
2. I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
3. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
4. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo [dpo@arpae.it](mailto:dpo@arpae.it) presso Arpae.
5. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del GDPR.

## **Art. 17 - Nomina responsabile esterno del trattamento dei dati personali**

1. In ragione dell'oggetto del contratto, il Fornitore è chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, pertanto sarà nominato da Arpae "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte di Arpae relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti, sottoscrivendo il documento "Nomina personale esterno al trattamento dei dati personali".
2. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza

inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, Arpae diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, Arpae in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

### **Art. 18 - Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del servizio, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente l'affidamento dell'incarico nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

### **Art. 19 - Spese ed oneri contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione del servizio, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.
2. In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa , parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpa assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

### **Art. 20 – Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Arpae sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

# Questionario Specifico DGUE

Compilatore










Registro di Sistema

Fase


Panato Stefania

In lavorazione












## Elenco Sezioni \ Domande

Selezionato	Indice	Tipologia	Descrizione	Esito Riga	Apri
<input checked="" type="checkbox"/>	B	Parti	Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore		
<input checked="" type="checkbox"/>	B.0.C1	Commenti	Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.		
<input type="checkbox"/>	B.1	Sezioni	Informazioni sulla pubblicazione		
<input type="checkbox"/>	B.1.1	Modulo Richieste	Informazioni sulla pubblicazione		
<input checked="" type="checkbox"/>	B.2	Sezioni	Identità del committente		
<input checked="" type="checkbox"/>	B.2.1	Modulo Richieste	Identità del committente		
<input checked="" type="checkbox"/>	B.3	Sezioni	Informazioni sulla procedura di appalto		
<input checked="" type="checkbox"/>	B.3.1	Modulo Richieste	Dati informativi dell'appalto (Titolo, descrizione breve, etc...)		
<input type="checkbox"/>	B.3.2	Modulo Richieste	<b>Informazioni sulla partecipazione ai Lotti</b> Prego considerare i seguenti requisiti circa la gestione dei lotti in questa procedura di acquisto.		
<input checked="" type="checkbox"/>	B.3.C1	Commenti	Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	Parti	Parte II: Informazioni sull'operatore economico		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.1	Sezioni	A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.1.1	Modulo Richieste	Dati Identificativi		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.1.2	Modulo Richieste	Indirizzo postale		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.1.3	Modulo Richieste	Indirizzo Internet o sito web (ove esistente)		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.1.4	Modulo Richieste	Persona di contatto		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.1.5	Modulo Richieste	<b>Operatore Economico PMI</b> L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?		
<input type="checkbox"/>	C.1.6	Modulo Richieste	<b>OE è un laboratorio protetto</b> Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del		


			contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?		
<input type="checkbox"/>	C.1.7	Modulo Richieste	<b>Registrazione in elenchi ufficiali</b> Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.1.8	Modulo Richieste	<b>Forma di Partecipazione</b> L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?		
<input type="checkbox"/>	C.1.9	Modulo Richieste	<b>Lotti a cui l'OE intende partecipare</b> Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.2	Sezioni	<b>B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.2.C1	Commenti	Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.2.1	Modulo Richieste	<b>Eventuali rappresentanti</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.3	Sezioni	<b>C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.3.1	Modulo Richieste	<b>Imprese Ausiliarie</b> L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.4	Sezioni	<b>D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.4.1	Modulo Richieste	<b>Subappaltatori</b> L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.4.C1	Commenti	Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte VI, per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	Parti	<b>PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.1	Sezioni	<b>A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.1.C1	Commenti	L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: a. Partecipazione a un'organizzazione criminale; b. Corruzione; c. Frode; d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo; f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani.		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.1.SV1	Selezione Veloce	Barrare la casella nel caso in cui l'OE non rientri in nessuna delle condizioni sottoindicate considerate motivi di esclusione nella presente sezione: a. Partecipazione a un'organizzazione criminale; b. Corruzione; c. Frode; d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo; f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani.		

<input checked="" type="checkbox"/>	D.1.1	Modulo Richieste	<b>Partecipazione ad organizzazione criminale</b> Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.1.2	Modulo Richieste	<b>Corruzione</b> Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.1.3	Modulo Richieste	<b>Frode</b> Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.1.4	Modulo Richieste	<b>Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche</b> Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.1.5	Modulo Richieste	<b>Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo</b> Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.1.6	Modulo Richieste	<b>Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani</b> Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.2	Sezioni	<b>B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.2.1	Modulo Richieste	<b>Pagamento di imposte</b> L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.2.2	Modulo Richieste	<b>Pagamento di contributi previdenziali</b> L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3	Sezioni	<b>C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.C1	Commenti	Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito		




			professionale" rientrano forme diverse di condotta.		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.SV2	Selezione Veloce	Barrare la casella nel caso in cui l'OE non rientri in nessuna delle condizioni sottoindicate considerate motivi di esclusione nella presente sezione C e confermi di non essersi reso gravemente colpevole di Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate.		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.1	Modulo Richieste	<b>Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale</b> L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.2	Modulo Richieste	<b>Violazione di obblighi in materia di diritto sociale</b> L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.3	Modulo Richieste	<b>Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro</b> L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.4	Modulo Richieste	<b>Liquidazione giudiziale</b> Liquidazione giudiziale		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.5	Modulo Richieste	<b>Liquidazione coatta</b> Liquidazione coatta		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.6	Modulo Richieste	<b>Concordato preventivo con i creditori</b> Concordato preventivo con i creditori		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.7	Modulo Richieste	<b>Gravi illeciti professionali</b> L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.8	Modulo Richieste	<b>Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza</b> L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.9	Modulo Richieste	<b>Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto</b> L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.10	Modulo Richieste	<b>Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto</b> L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.11	Modulo Richieste	<b>Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili</b> L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?		


<input checked="" type="checkbox"/>	D.3.12	Modulo Richieste	<b>Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate</b> L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha ommesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.4	Sezioni	D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.4.1	Modulo Richieste	<b>Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale</b> Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	Parti	PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE		
<input checked="" type="checkbox"/>	E.0.C1	Commenti	In merito ai criteri di selezione (sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:		
<input checked="" type="checkbox"/>	E.1	Sezioni	A: IDONEITÀ		
<input checked="" type="checkbox"/>	E.1.C1	Commenti	L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.		
<input checked="" type="checkbox"/>	E.1.1	Modulo Richieste	<b>Iscrizione in un registro professionale pertinente</b> È iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.		
<input checked="" type="checkbox"/>	E.1.2	Modulo Richieste	<b>Iscrizione in un registro commerciale</b> È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.		
<input checked="" type="checkbox"/>	E.1.3	Modulo Richieste	<b>Per gli appalti di servizi: necessità di autorizzazione particolare</b> È richiesta un'autorizzazione particolare per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?		
<input type="checkbox"/>	E.1.4	Modulo Richieste	<b>Per gli appalti di servizi: obbligo di appartenenza a una particolare organizzazione</b> È richiesta l'appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?		
<input type="checkbox"/>	E.2	Sezioni	B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA		
<input type="checkbox"/>	E.2.C1	Commenti	L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.		
<input type="checkbox"/>	E.2.1	Modulo Richieste	<b>Fatturato annuo generale</b> Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto		

			nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:		
<input type="checkbox"/>	E.2.2	Modulo Richieste	<b>Fatturato annuo medio</b> Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:		
<input type="checkbox"/>	E.2.3	Modulo Richieste	<b>Fatturato medio specifico</b> Il fatturato annuo medio specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:		
<input type="checkbox"/>	E.2.4	Modulo Richieste	<b>Fatturato annuo specifico</b> Il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:		
<input type="checkbox"/>	E.2.5	Modulo Richieste	<b>Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico</b> Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:		
<input type="checkbox"/>	E.2.6	Modulo Richieste	<b>Copertura contro i rischi professionali</b> L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente:		
<input type="checkbox"/>	E.2.7	Modulo Richieste	<b>Altri requisiti economici o finanziari</b> Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:		
<input checked="" type="checkbox"/>	E.3	Sezioni	C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI		
<input checked="" type="checkbox"/>	E.3.C1	Commenti	L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.		
<input type="checkbox"/>	E.3.1	Modulo Richieste	<b>Per gli appalti di lavori: esecuzione di lavori del tipo specificato</b> Unicamente per gli appalti pubblici di lavori: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.		
<input type="checkbox"/>	E.3.2	Modulo Richieste	<b>Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato</b> Unicamente per gli appalti pubblici di forniture: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti principali forniture del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.		
<input checked="" type="checkbox"/>	E.3.3	Modulo Richieste	<b>Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato</b> Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.		
<input type="checkbox"/>	E.3.4	Modulo Richieste	<b>Tecnici o organismi tecnici per il controllo della qualità</b> Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità. Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.		

<input type="checkbox"/>	E.3.5	Modulo Richieste	<b>Per gli appalti di lavori: tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori</b> Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:		
<input type="checkbox"/>	E.3.6	Modulo Richieste	<b>Strutture Tecniche e Misure per assicurare la Qualità</b> Utilizza le seguenti strutture e misure tecniche per garantire la qualità. Le strutture di studio e di ricerca sono le seguenti:		
<input type="checkbox"/>	E.3.7	Modulo Richieste	<b>Strutture di Studio e Ricerca</b> Utilizza le seguenti strutture di studio e ricerca:		
<input type="checkbox"/>	E.3.8	Modulo Richieste	<b>Gestione della Catena degli Approvvigionamenti</b> Sarà in grado di applicare i seguenti sistemi di gestione e tracciamento della supply chain durante l'esecuzione del contratto:		
<input type="checkbox"/>	E.3.9	Modulo Richieste	<b>Esecuzione di verifiche</b> Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità? La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.		
<input type="checkbox"/>	E.3.10	Modulo Richieste	<b>Misure per la gestione aziendale</b> L'operatore economico sarà in grado di applicare le seguenti misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto:		
<input type="checkbox"/>	E.3.11	Modulo Richieste	<b>Organico medio annuo</b> L'organico medio annuo dell'operatore economico negli ultimi tre anni è il seguente:		
<input type="checkbox"/>	E.3.12	Modulo Richieste	<b>Numero di dirigenti</b> Il numero dei dirigenti dell'operatore economico negli ultimi tre anni è stato il seguente:		
<input type="checkbox"/>	E.3.13	Modulo Richieste	<b>Abilitazioni di Studio e Professionali</b> Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso lo stesso prestatore di servizi o imprenditore e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) i suoi dirigenti.		
<input type="checkbox"/>	E.3.14	Modulo Richieste	<b>Strumenti, stabilimenti e attrezzature tecniche</b> I seguenti strumenti, impianti o attrezzature tecniche saranno disponibili per l'esecuzione del contratto:		
<input type="checkbox"/>	E.3.15	Modulo Richieste	<b>Per gli appalti di forniture: campioni, descrizioni o fotografie senza certificazioni di autenticità</b> Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti.		
<input type="checkbox"/>	E.3.16	Modulo Richieste	<b>Per gli appalti di forniture: campioni, descrizioni o fotografie con certificazioni di autenticità</b> Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, come richiesti, e provvederà alle certificazioni di autenticità ove del caso.		
<input type="checkbox"/>	E.3.17	Modulo Richieste	<b>Per gli appalti di forniture: certificati rilasciati da istituti di controllo della qualità</b> L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?		
<input type="checkbox"/>	E.4	Sezioni	D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E		

			NORME DI GESTIONE AMBIENTALE		
<input type="checkbox"/>	E.4.C1	Commenti	L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.		
<input type="checkbox"/>	E.4.1	Modulo Richieste	<b>Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di garanzia della qualità</b> L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?		
<input type="checkbox"/>	E.4.2	Modulo Richieste	<b>Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o norme di gestione ambientale</b> L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione ambientale prescritti?		
<input type="checkbox"/>	F	Parti	PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI		
<input type="checkbox"/>	F.0.C1	Commenti	L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:		
<input type="checkbox"/>	F.0.1	Modulo Richieste	<b>Riduzione del numero dei candidati qualificati</b> L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente:		
<input checked="" type="checkbox"/>	G	Parti	PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI		
<input checked="" type="checkbox"/>	G.0.C1	Commenti	Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000. Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.		
<input checked="" type="checkbox"/>	G.0.1	Modulo Richieste			



	<b>Nomina responsabile esterno del trattamento dei dati personali</b>	<b>All. C</b>
		Pag. 1 di 4

**RdO sul mercato elettronico di Intercent-ER per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per 60 mesi, per Arpae Emilia-Romagna.**

**Contratto CIG: AO3CBE5932**

### **NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Con la sottoscrizione della presente da parte di **Arpae Emilia-Romagna (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811)**, il Fornitore **AON Spa** è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto relativo all'affidamento della fornitura del servizio di consulenza in ambito tributario-fiscale e civilistico per un periodo di 36 mesi, per Arpae Emilia-Romagna (nel seguito anche "contratto").

A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto di Arpae Emilia-Romagna (Titolare del Trattamento), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del D. Lgs. n. 101/2018 (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali"), e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare su richiesta dell'Amministrazione garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

3. Le **finalità del trattamento** sono: Gestione polizze assicurative per i rischi dell'ente e trattazione dei relativi sinistri.

4. Il **tipo di dati personali trattati** in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (es. sanitari) e giudiziari.


5. Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori, clienti e fornitori Arpae.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) trattare i dati personali conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

	<b>Nomina responsabile esterno del trattamento dei dati personali</b>	<b>All. C</b>
		Pag. 2 di 4

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta dell'Amministrazione, assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con l'Amministrazione e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta.

7. Ai sensi dell'articolo 32 del RGPD, il Responsabile si impegna ad adottare e mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche cui i dati personali oggetto di trattamento si riferiscono.

8. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre cinque giorni lavorativi; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

9. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento dei dati per conto del Titolare. Il Responsabile del trattamento deve informare tempestivamente il Titolare della nomina dei sub responsabili e loro variazione.

10. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al



	<b>Nomina responsabile esterno del trattamento dei dati personali</b>	<b>All. C</b>
		Pag. 3 di 4

Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite verifiche anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento o risulti che il sub responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità dell'inadempimento, risolvere il contratto attuativo con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

11. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad informare tempestivamente il Titolare del trattamento, fornendo adeguato riscontro agli interessati, in nome e per conto del Titolare del trattamento, nei termini previsti dalla Regolamento UE.


12. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.

13. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

16. Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali, trattati in esecuzione del contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel

	<b>Nomina responsabile esterno del trattamento dei dati personali</b>	<b>All. C</b>
		Pag. 4 di 4

corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

17. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

18. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

19. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

20. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuto nel Contratto comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o subfornitori.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile accetta la nomina e, in ottemperanza di quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 , dal d.lgs 193/2003 e s.m.i. si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare.

Luogo ..... data .....

Il Titolare  
ARPAE EMILIA ROMAGNA

.....

Il Responsabile del trattamento

**AON Spa**

<b>RAMO</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>PREMIO ANNUO IMPONIBILE</b>
RCA Libro Matricola	31.05.2025	€ 80.416,37
All Risks (Incendio-Elettronica-Furto)	31.05.2025	€ 53.011,58
RCT/O	31.05.2025	€ 14.790,00
Infortuni	31.05.2025	€ 6.475,00
Corpi marittimi Teti e Doride	31.12.2024	921,16
RC Patrimoniale	31.05.2025	€ 27.873,00
Kasko Dipendenti in missione	31.05.2025	€ 2.094,00
Tutela Legale	30.06.2025	€ 11.200,00
<b>TOTALE</b>		<b>196.781,11</b>

N. Proposta: PDTD-2024-119 del 21/02/2024

**Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio**

**OGGETTO: Affidamento diretto del servizio quinquennale di brokeraggio assicurativo per Arpae Emilia Romagna (CIG A03CBE5932).**

### **PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 22/02/2024

Il Responsabile del Servizio  
Amministrazione, Bilancio e  
Controllo economico

---